

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 1000 II Legislatura

" REVISIONE DELLE SOVVENZIONI DI ESERCIZIO IN
FAVORE DI SOCIETA' FERROTRAMVIARIE PER L'ESER-
CIZIO DI AUTOLINEE D'INTERESSE REGIONALE".

Approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 21/12/1979.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

Revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore
di Società Ferrotramviarie per l'esercizio di auto
linee d'interesse regionale.



REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Con legge regionale 19 marzo 1979, n. 14 la Regione Puglia si è fatto carico delle sovvenzioni già accordate dallo Stato alle Società Ferrotramviarie che operano sul territorio della Regione con autoservizi di linea di interesse regionale.

Il provvedimento interessa le Società Ferrovie del Sud-Est, Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano.

La decorrenza è fissata dal 1° gennaio 1978 che coincide con l'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La su richiamata legge regionale ha però rinviato a successivo provvedimento legislativo il problema relativo alla revisione delle sovvenzioni suddette.

Il disegno di legge che si propone ha pertanto lo scopo di dettare norme per la revisione di cui trattasi.

Si fa osservare che le sovvenzioni di esercizio vigenti sono state determinate in data anteriore a quella del 1° gennaio 1978 in cui è avvenuto il trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione, per cui esse risultano calcolate sulla base di indici di costi e ricavi ormai superati. Inoltre l'incremento dei costi, negli ultimi anni, è risultato sensibilmente superiore all'incremento dei ricavi per cui è accertato che le sovvenzioni determinate dallo Stato non sono più sufficienti a coprire i disavanzi di gestione.

Tali disavanzi si stanno pertanto accumulando e le Società interessate, per fronteggiare le situazioni economiche, sono state costrette a ricorrere al prestito bancario il che ha comportato e comporta, conseguentemente, un ulteriore aggravio di costi per interessi passivi.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

L'art. 1 del disegno di legge ne fissa la finalità e stabilisce che la revisione delle sovvenzioni riguarda non soltanto quelle trasferite dallo Stato alla Regione in applicazione del D.P.R. 616, ma anche quelle relative alle linee sostitutive di ferrovie e tramvie già trasferite alla competenza regionale in applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5

L'art. 2 stabilisce che la Giunta Regionale come primo atto, entro 6 mesi dalla data di promulgazione della legge, deve provvedere a rideterminare le sovvenzioni di cui all'art. 1 con riferimento agli anni 1978 e 1979 e che le sovvenzioni determinate per l'anno 1979 vengano prese a base per il 1980.

L'art. 3 stabilisce che le sovvenzioni debbano essere riportate in apposite convenzioni che dovranno essere stipulate tra la Regione e le Società interessate e che debbano contenere tutti gli elementi che giustificano l'ammontare della sovvenzione.

L'art. 4 stabilisce che le sovvenzioni sono annuali e vengono corrisposte a trimestralità posticipate.

L'art. 5 fissa i criteri per la revisione annuale delle sovvenzioni e stabilisce che la sovvenzione determinata a consuntivo per l'anno precedente può essere assunta come preventiva per l'anno in cui tale revisione è stata effettuata. Inoltre l'articolo prevede che la Giunta possa disporre in ogni momento la revisione delle sovvenzioni, ciò in relazione a particolari esigenze di traffico o per procedere a diversa ristrutturazione dei servizi.

L'art. 6 affronta il problema della risoluzione anticipata delle convenzioni per deficienze dei servizi, per inadempienze del concessio

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

nario, o, su richiesta dello stesso concessionario, per rinuncia. Il medesimo articolo, nei casi di risoluzione anticipata, autorizza la Giunta a riassegnare i servizi, in via provvisoria, ai consorzi di bacino, se costituiti, oppure ai concessionari finitimi che offrono valide garanzie per il proseguimento dei servizi stessi, disponendo al tempo stesso per il personale e per i mezzi di esercizio.



REGIONE PUGLIA

Art. 1

(Finalità)

Le sovvenzioni di esercizio già accordate dallo Stato in favore delle Società del Sud-Est, Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano per l'esercizio di autoservizi di interesse regionale e delle quali la Regione Puglia si è fatto carico, a decorrere dal 1° gennaio 1978, con legge regionale 19 marzo 1978, n. 14, sono soggette a revisione con le modalità di cui alla presente legge.

Con le medesime modalità sono soggette a revisione anche le sovvenzioni accordate alle medesime Società per l'esercizio di autolinee sostitutive di ferrovie e tramvie già trasferite alla competenza regionale con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5.

Art. 2

(Le sovvenzioni di esercizio)

Entro sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge, la Giunta Regionale ridetermina l'ammontare delle sovvenzioni di cui al precedente art. 1, distintamente per ciascuna delle Società interessate, con riferimento agli anni 1978 e 1979 e con le modalità di cui al successivo art. 5.

Le sovvenzioni determinate per l'anno 1979 sono assunte a base per l'anno 1980.

REGIONE PUGLIA

Art. 3

(Le convenzioni)

Le sovvenzioni relative all'anno 1980 saranno riportate in apposite convenzioni che la Giunta Regionale andrà a stipulare distintamente con ciascuna delle Società interessate, sentita la Commissione Consiliare competente.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono sostitutive delle convenzioni stipulate, in data anteriore al 1° gennaio 1978, dalle singole Società interessate con i competenti organi dello Stato.

Nelle convenzioni sono indicati:

- a) l'elenco degli autoservizi da svolgere;
- b) i programmi di esercizio;
- c) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;
- d) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell'esercizio;
- e) l'organico del personale;
- f) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;
- g) le tariffe;
- h) eventuali condizioni limitative degli esercizi;
- i) l'ammontare della sovvenzione.

Art. 4

(Erogazione delle sovvenzioni)

Le sovvenzioni di esercizio accordate ai

REGIONE PUGLIA

sensi della presente legge sono annuali e saranno corrisposte a rate trimestrali anticipate. L'erogazione delle singole rate è subordinata ad esplicita dichiarazione di regolare esercizio ri lasciate dalle Società interessate.

Art. 5

(Revisione della sovvenzione)

Entro il 30 giugno di ogni anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi rela tivi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni o da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorché tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta Regionale. Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale e al personale. In tal sede sarà prevista l'adozione di provvedi menti per la realizzazione di economie compatibili con l'importanza dei servizi svolti.

Gli accordi integrativi aziendali che comportino maggiori costi diretti ed indiretti del personale e comunque maggiori oneri per l'azienda, assumono efficacia, ai fini della revisione della sovvenzione, solo a seguito di approvazione della Giunta Regionale.

La sovvenzione rideterminata a consuntivo per l'anno precedente potrà essere assunta come preventi-

REGIONE PUGLIA

va per l'esercizio in cui ha avuto luogo la re
vi
sione.

In relazione a particolari esigenze di traffico,
o per procedere ad una diversa ristrutturazione
dei servizi, la Giunta Regionale può disporre in
qualunque momento la re
vi
sione della sovvenzione.

Art. 6

(Risoluzione anticipata della con
ven
zione)

Nei casi di deficienze dei servizi o di in
ad
empienze alle condizioni previste dalla con
ven
zione, l'Assessorato ai Trasporti contesta gli
inconvenienti al concessionario, assegnando un
congruo termine per la loro eliminazione.

Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta Re
gi
onale provvede per la risoluzione anticipata
della con
ven
zione e per la contestuale decadenza
della concessione.

La risoluzione anticipata della con
ven
zione può anche essere chiesta dal concessionario, con
te
stualmente a formale rinuncia alle concessioni.
Nei casi di risoluzione anticipata della con
ven
zione la Giunta Regionale assegnerà i servizi, in
via prioritaria, al Consorzio di bacino, se co
sti
tuito, o al concessionario che, per il liv
el
lo organizzativo e la finitimità dei servizi ste
s
si, offra maggiori garanzie per il loro regolare
svolgimento.



REGIONE PUGLIA

Art. 7

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

CC REGIONALE PUGLIA
Transmissio Comm.
iare permanente il 4-1-80